REGOLAMENTO CACCIA ALLA LEPRE STAGIONE 2025

Art. 1/7 Principi e finalità

La caccia alla lepre nasce dall'esigenza di voler gestire e conservare tale specie mediante criteri oggettivi riguardanti la consistenza, l'ambiente e la pressione venatoria sostenibile. La gestione faunistica-venatoria deve essere quindi basata su:

a) la conoscenza quantitativa delle popolazioni animali mediante tecniche di stima (segni di presenza, censimenti con segugi, ecc).

b) la realizzazione di piani di abbattimento conservativi e la puntuale verifica degli stessi.

c) la conoscenza qualitativa delle popolazioni

d) l'applicazione di mezzi e tempi di caccia e di addestramento cani adeguati.

Art. 2/7 Responsabile gestione della caccia alla lepre

Il responsabile della gestione della caccia alla lepre è il Sig. Emilio Ambra Cell. 349 732 8498. Il Responsabile avrà la facoltà di apportare variazioni al presente regolamento ove si rendessero necessarie al corretto funzionamento delle zone.

Art. 3/6 Zone di caccia alla lepre

La superficie dell'AFV Miogliese dedicata alla caccia alla lepre è suddivisa in 6 zone e precisamente:

1 Località SBERNERA –Prov. Mioglia – Pareto / Prov. Pontinvrea - Mioglia

2 Località TASCERE – Prov. Mioglia - Pareto fonte Tascere /Prov. Pontinvrea – Mioglia

3 Località MONTA' – Prov. Pontinvrea - Mioglia confine Giusvalla

4 Località CARPENARO – Prov. Mioglia - Pontinvrea + vigna morta sino a Via Carpenaro (sopra cimitero Mioglia)

5 Località LAGO CASCINA – Via Carpenaro (strada cimitero) fino al confine con Miogliola (AL), compreso Rian della Graffia e Pian Rosa

6 Località GIRO DEI PICHEI, CIAN DI SECCHI, MONTE BONO (Zona particolare non soggetta a rotazione)

Le zone sopra indicate saranno assegnate a rotazione alle squadre, le squadre ammesse saranno al massimo 5.

Una squadra agirà prevalentemente nella zona 6, le altre 4 squadre agiranno a turno sulle prime 5 zone.

Art 4/7 Controllo dei carnieri

Le squadre di cacciatori autorizzati all'abbattimento della lepre dovranno obbligatoriamente apporre il bracciale numerato assegnato dall'AFV alla lepre abbattuta, inserirlo cioè tra l'osso e il tendine di Achille in un arto posteriore. Il bracciale inamovibile dovrà evidenziare la data di abbattimento attraverso il taglio delle apposite linguine. Dovrà in oltre essere compilata la scheda. I bracciali non utilizzati dovranno essere restituiti all'AFV entro 15 giorni dalla fine della caccia alla lepre. L'inadempienza di una o più delle prescrizioni sopraccitate potrà comportare provvedimenti di esclusione.

Art. 5/7 Piano di prelievo

Sulla base delle conoscenze della popolazione ottenute dai censimenti, viene redatto un piano di prelievo da parte del Tecnico Faunistico, indicante il numero di capi da abbattere.

Art 6/7 Periodo di Caccia

Gli abbattimenti avvereranno a partire dall'apertura della stagione venatoria e verranno interrotti al raggiungimento del contingente previsto dal piano di prelievo. (rimane inteso che la singola squadra una volta completatati il capo/i assegnato/i interromperà gli abbattimenti). Le giornate previste per la caccia alla Lepre sono: **LUNEDI' E GIOVEDI'**, l'orario a partire da **½ ora dopo il sorgere del sole fino alle 13**.

Gli abbattimenti verranno effettuati soltanto con l'ausilio dei cani da seguita, da squadre formate da un massimo di 4 cacciatori.

Art 7/7 Sanzioni

I cacciatori che commettono una infrazione al presente regolamento e agli articoli di legge nazionali e regionali inerenti i luoghi, i tempi, i mezzi e le specie vietate alla caccia, si dispone la sospensione immediata dell'autorizzazione all'abbattimento della lepre per la stagione in corso, dandone opportuna comunicazione alla Provincia di Savona. I cacciatori non autorizzati alla caccia alla lepre, che abbattano esemplari di lepre, verranno multati in base alla normativa in vigore e sarà sospeso il permesso di caccia da uno a tre anni.